



COMUNE DI RIVIGNANO TEOR

Provincia di Udine

***REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE
PER L'OCCUPAZIONE
DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE***
(D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, art. 63)

- Adottato con delibera di C.C. n. 3 del 02/05/2016;

Art.1

Ambito e finalità del regolamento

Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, art.63, disciplina i criteri di applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni per le occupazioni medesime.

Sono disciplinate, altresì, la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le sanzioni.

Con i termini “suolo pubblico” e “spazio pubblico”, nel presente regolamento si intendono le aree pubbliche e relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio.

Nel presente regolamento con i termini “occupazione” e “occupare” si intende l'occupazione, anche di fatto, di suolo pubblico, di spazi pubblici o di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune che li sottragga all'uso della collettività, ivi comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati.

Art. 2

Distinzione delle occupazioni ed atto di concessione

Le occupazioni sono permanenti o temporanee in relazione ai seguenti criteri:

- **sono permanenti** le occupazioni di carattere stabile aventi durata non inferiore all'anno che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- **sono temporanee** le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti. Il canone è commisurato alla effettiva superficie occupata e si applica in relazione alle effettive ore di occupazione in base alle misure giornaliere di tariffa e comunque con un limite minimo di 6 ore per le occupazioni relative al mercato settimanale o alla vendita ambulante non itinerante e di 4 ore negli altri casi. Per le occupazioni temporanee relative a fiere e mercati la concessione formale è sostituita dalla quietanza d'imposta.

Qualsiasi occupazione di aree o spazi di cui all'art.1, comma 2, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato. Non è richiesta la concessione per occupazioni determinata dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci.

Le occupazioni realizzate senza la concessione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:

- difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione
- che si protraggano oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione medesima.

In tutti i casi di occupazione abusiva, l'Amministrazione comunale, previa contestazione

delle relative violazioni, e qualora non intervenga richiesta di proroga o rilascio di autorizzazione, dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi. Trascorso tale termine, si procede d'ufficio con il conseguente addebito agli occupanti di fatto delle spese relative.

Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecata a terzi per effetto dell'occupazione.

Alle occupazioni abusive sono applicate le stesse tariffe previste per le analoghe tipologie riferite alle occupazioni regolarmente autorizzate, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni.

Art. 3 **Domanda di occupazione**

Chiunque intenda occupare sul territorio comunale spazi ed aree di cui all'art.1, comma 2, in via temporanea o permanente, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione.

La domanda di concessione deve essere redatta in carta legale sull'apposito stampato predisposto dal Comune e deve contenere:

- a) nel caso di persona fisica o impresa individuale: le generalità, la residenza, il domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;
- b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla precedente lett. a): la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita IVA (qualora il richiedente ne sia in possesso) nonché le generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda. Nel caso di condomini, la domanda deve essere sottoscritta dall'amministrazione con l'indicazione del numero del conto fiscale;
- c) l'ubicazione e la determinazione della porzione di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare;
- d) la superficie o l'estensione lineare che si intende occupare;
- e) la durata e la frequenza per le quali si richiede l'occupazione;
- f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare l'area nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.

La domanda, predisposta secondo le modalità sopra indicate, dovrà essere presentata:

- a) per le occupazioni permanenti: almeno 30 (trenta) giorni prima della data indicata per l'inizio dell'occupazione stessa;
- b) per le occupazioni temporanee: almeno 5 (cinque) giorni prima della data prevista per l'occupazione. Per i venditori ambulanti non titolari di concessione che effettuano occupazioni occasionali e non ricorrenti di durata inferiore ad un giorno previa autorizzazione verbale dell'Ufficio di Polizia Urbana, l'attestazione dell'avvenuto pagamento del canone tiene luogo al rilascio della concessione.

Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di concessione che verrà rilasciato in sanatoria.

In tal caso, oltre alla domanda intesa ad ottenere la concessione, necessariamente motivata sulle cause dell'urgenza, l'interessato ha l'obbligo di dare comunicazione dell'occupazione al competente Ufficio Comunale anche a mezzo fax o telegramma entro le ore 12.00 del primo giorno lavorativo successivo a quello in cui l'occupazione è iniziata.

Art. 4

Istruttoria della domanda e rilascio dell'atto di concessione

Le domande di occupazione sono assegnate all'ufficio competente per l'istruttoria e la definizione delle stesse.

L'atto di concessione deve contenere:

- a) gli elementi identificativi della concessione di cui all'art. 3, comma 2;
- b) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali è subordinata la concessione;
- c) la durata della concessione e la frequenza dell'occupazione;
- d) l'obbligo di corrispondere il canone di concessione;
- e) l'obbligo di osservare quanto previsto dall'art. 5 del presente regolamento;
- f) in caso di presentazione di più domande per la stessa area, a parità di condizioni, costituisce preferenza:
 - la richiesta dei titolari di negozi che chiedano la concessione sullo spazio antistante il negozio stesso per l'esposizione della merce;
 - priorità di presentazione.

Art. 5

Obblighi del concessionario

Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché quelle specificate nell'atto di concessione, ed, in particolare, ha l'obbligo di:

- a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio, o i beni pubblici in pristino al termine della concessione di occupazione o qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza, vi provvede il Comune con addebito delle spese;
- b) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza urbana l'atto che legittimi l'occupazione nonché la relativa attestazione di avvenuto pagamento del canone;
- c) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti dei terzi per effetto dell'occupazione;
- d) divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione stessa. Può essere consentita la voltura della concessione, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale, previa domanda di cambiamento dell'intestazione;
- e) versamento del canone alle scadenze previste.

Art. 6

Decadenza ed estinzione della concessione

Sono causa di decadenza della concessione, ed impediscono nel futuro il rilascio di altre concessioni salvo la regolarizzazione dei canoni in sofferenza:

- a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti nei termini previsti;
- b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso.

Sono causa di estinzione della concessione:

- a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
- b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.

Art. 7

Modifica, sospensione e revoca della concessione

L'Amministrazione comunale, con atto motivato, in qualsiasi momento e per ragioni di pubblico interesse sopravvenute, può disporre la modifica o la sospensione o la revoca della concessione rilasciata.

La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto rapportato al periodo di mancata occupazione.

Art. 8

Rinnovo della concessione

I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza.

Le concessioni temporanee possono essere prorogate.

Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno 10 (dieci) giorni prima della scadenza della concessione in atto indicando la durata del rinnovo.

Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, almeno 2 (due) giorni prima della scadenza, domanda di proroga al Comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga stessa e i motivi della richiesta.

Art. 9

Commercio su aree pubbliche

Per le occupazioni dei posteggi per il commercio su aree pubbliche, la concessione del posteggio deve essere richiesta al Comune con la presentazione dell'autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività.

Coloro che esercitano il commercio in forma itinerante su aree pubbliche e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo, non sono obbligati a richiedere la concessione per l'occupazione e non sono soggetti al pagamento del canone.

Appartengono alla:

1^ categoria = la via Umberto I° e piazza 4 novembre di Rivignano capoluogo;

2^ categoria= le rimanenti vie e piazze di Rivignano capoluogo e non contemplate nella 1^ categoria;

3^ categoria= vie, piazze ed aree pubbliche delle frazioni e rimanenti località del Comune nonché Parco divisione Julia di Rivignano capoluogo.

Art. 12

Durata delle occupazioni

Le occupazioni permanenti sono assoggettate al pagamento del canone “ad anno solare”, frazionabile in dodicesimi avuto riguardo alla data di inizio delle stesse.

Le occupazioni temporanee sono assoggettate al pagamento del canone nella misura giornaliera prevista nell'apposita deliberazione di approvazione della tariffa.

Art. 13

Modalità di applicazione del canone

Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari. Le superfici inferiori ad un metro quadrato o metro lineare si arrotondano per eccesso al metro quadrato o lineare e le frazioni di esso, oltre il primo, al metro quadrato o lineare superiore.

Non è assoggettabile al canone l'occupazione fino a mezzo metro quadrato o lineare.

Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone, espressa in metri quadrati, è quella risultante dalla proiezione al suolo delle stesse, in base alla superficie della minima figura geometrica piana che le contiene. Nel caso di impianti di distribuzione carburanti, il canone di concessione versato per l'occupazione di sottosuolo con cisterne e/o serbatoi interrati comprende anche le occupazioni di suolo pubblico limitatamente alle sole colonnine montanti di erogazione.

Le occupazioni permanenti realizzate da aziende di erogazione di pubblici servizi con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, in fase di prima applicazione, sono assoggettate ad un canone commisurato al numero complessivo delle relative utenze rilevate al 31 dicembre dell'anno precedente per la misura unitaria di tariffa pari a £.1.500.- per ciascun utente, con un minimo di canone annuo ad azienda di £. 1.000.000.- Il suddetto canone è rivalutabile annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31/12 dell'anno precedente.

La medesima misura di canone annuo è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti di cui al presente comma effettuate per l'esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi.

Il criterio di applicazione del suddetto canone potrà essere rideterminato nei termini previsti per le modifiche al presente Regolamento.

Le occupazioni con autovetture nelle aree a ciò destinate e per le quali sia prevista la sosta a pagamento sono assoggettate al canone in base alla superficie dei singoli posti assegnati qualora

l'area di posteggio sia data in concessione ad un privato.

Per le occupazioni del suolo comunale effettuate in occasione di spettacoli viaggianti e circensi, le superfici da assoggettarsi al canone sono calcolate come segue:

- fino a mq. 100, in ragione dell'80 per cento;
- oltre mq. 100, in ragione del 20 per cento.

Art. 14

Soggetto passivo

Il canone è dovuto dal titolare della concessione o dall'occupante di fatto. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Art. 15

Coefficienti tariffari

Per le occupazioni di suolo pubblico, soprassuolo e sottosuolo sia a carattere permanente sia a carattere temporaneo è prevista una tariffa-canone ordinaria determinata con apposita deliberazione.

Alla tariffa ordinaria di cui al comma 1, cui si attribuisce un "coefficiente 1,00", si applicano coefficienti di aumento o di riduzione riferiti alle diverse fattispecie di occupazione come segue:

Tipologia di occupazione	Coefficiente
1. occupazioni permanenti o temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia	0,50
2. occupazioni permanenti o temporanee di spazi sovrastanti e/o sottostanti il suolo, prive di appoggi al suolo, con esclusione degli impianti per l'erogazione di pubblici servizi e degli impianti per la distribuzione di carburanti	0,50
3. occupazioni permanenti o temporanee di spazi sovrastanti e/o sottostanti il suolo con cavidotti e simili ad uso privato diversi da quelli realizzati da aziende di erogazione di pubblici servizi	0,50
4. occupazioni del sottosuolo da parte di distributori di carburanti con cisterne e serbatoi	1,00
5. occupazioni temporanee realizzate da venditori ambulanti e da pubblici esercizi	0,50
6. occupazioni temporanee effettuate in occasione di manifestazioni organizzate da associazioni a carattere politico, sindacale, istituzionale, filantropico, culturale e per ogni altra attività non avente fine di lucro, in relazione alla loro attività istituzionale e con esclusione dei primi 10 mq.	0,10

7. occupazioni temporanee effettuate per gli spettacoli viaggianti e circensi	0,20
8. occupazioni temporanee effettuate con chioschi e simili in occasione di fiere e mercati	1,40
9. occupazioni temporanee effettuate con chioschi e simili in occasione di festeggiamenti tradizionali e popolari	0,50
10. occupazioni effettuate da Associazioni locali durante i giorni di festeggiamenti e delle altre manifestazioni	0,30

con esclusione dei giorni precedenti e susseguenti per le fasi di allestimento e di smantellamento delle strutture per i quali verrà applicato un coefficiente pari a 0,05

Si dà atto che i termini di durata dei festeggiamenti e delle manifestazioni nonché dei periodi precedente per l'allestimento e successivo per smantellamento saranno determinati con ulteriori provvedimenti all'atto delle manifestazioni stesse.

Per le occupazioni temporanee effettuate per un periodo non inferiore a giorni 15 il canone è ulteriormente ridotto del 40%.

Per le occupazioni temporanee effettuate per un periodo non inferiore a un mese il canone è ulteriormente ridotto del 60%.

Per le occupazioni permanenti le superficie eccedenti i 500 mq. sono calcolate in ragione del 10%.

Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese che si verificano con carattere ricorrente si dispone la riscossione mediante convenzione appositamente sottoscritta a tariffa ridotta del 50% e previo pagamento anticipato del canone dovuto per tutto il periodo di occupazione. Il pagamento anticipato può essere effettuato in unica soluzione o in due rate del 50% e non consente la restituzione del canone nel caso in cui, per fatto imputabile al contribuente, l'occupazione abbia avuto durata inferiore a quella prevista dall'atto di autorizzazione.

Per le occupazioni temporanee al mercato settimanale del lunedì, realizzate dai venditori ambulanti titolari di concessione di posteggio decennale e produttori agricoli, si dispone la riscossione mediante convenzione appositamente sottoscritta a tariffa ridotta del 40%, e mediante pagamento del canone di occupazione dovuto per l'intero anno solare entro il mese di maggio di ogni anno solare. Il pagamento dovrà essere eseguito in unica soluzione e non consente la restituzione del canone nel caso in cui l'occupazione abbia avuto durata inferiore a quella prevista. Il Responsabile del Servizio incaricato dall'Amministrazione è delegato alla sottoscrizione della convenzione di cui sopra per conto dell'Amministrazione Comunale.

In ogni caso le tariffe applicabili di cui ai commi precedenti, determinate per ore o fasce orarie, non possono essere inferiori, qualunque sia la categoria di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, a £.150 al mq. per giorno.

Le riduzioni delle tariffe previste dai commi precedenti sono cumulabili tra di loro nel rispetto del limite minimo di cui al precedente comma.

Art. 16
Esenzioni ed esclusioni

Sono esenti dal canone:

- a) le occupazioni che non si protraggono per più di sessanta minuti;
- b) le occupazioni per i parcheggi destinati a soggetti portatori di handicap;
- c) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello Stato, dagli Enti Pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c, T.U.I.R. (D.P.R. 22/12/1986, n. 917) per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- d) le tabelle indicative delle stazioni, delle fermate, degli orari dei servizi pubblici di trasporto, le aste delle bandiere, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale e gli orologi pubblici, purché non contengano messaggi pubblicitari assoggettabili alla relativa imposta ai sensi del D.Lgs. 15/11/1993 n. 507, capo I;
- e) le occupazioni effettuate dai partiti politici, dalle associazioni politiche, culturali, filantropiche e religiose e da ogni altra associazione non avente fine di lucro, fino ad una superficie massima di mq.10 per l'esercizio della propria attività istituzionale;
- f) le occupazioni effettuate da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché delle vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- g) le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- h) le occupazioni di aree cimiteriali;
- i) le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi;
- j) i passi carrai;
- k) le tende fisse retrattili;
- l) le occupazioni realizzate per iniziative patrocinate e sostenute dall'Amministrazione Comunale, anche congiuntamente a terzi, che rivestano carattere di natura sociale con coinvolgimento dell'intera popolazione e che non presentino finalità di lucro o di guadagno personale e non comportanti attività commerciale, con esclusione delle occupazioni chiaramente commerciali anche se collaterali all'iniziativa patrocinata.

Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:

1. commercio ambulante itinerante con soste fino a 60 minuti;
2. occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività, ricorrenze civili e religiose purché effettuate nel rispetto delle prescrizioni di cui al

- vigente regolamento di polizia urbana;
3. occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore ad un'ora;
 4. occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali, all'esterno di negozi o effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
 5. occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle sei ore.

Il canone non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, bow windows e simili infissi di carattere stabile, alle occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio dello Stato nonché delle strade statali o provinciali per la parte di esse non ricomprese all'interno del centro abitato.

Art. 17

Versamento del canone per le occupazioni permanenti

Per le occupazioni permanenti, il cui canone deve essere corrisposto ai sensi del precedente art. 12, il versamento relativo alla prima annualità o parte di essa, deve essere eseguito all'atto del rilascio della concessione, la cui validità è condizionata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

Per le annualità successive a quella di concessione, il versamento del canone deve essere effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno. Se tale data cade in giorno festivo, il versamento deve essere effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

Il versamento del canone deve essere effettuato sul conto corrente postale intestato al Comune o al suo concessionario in caso di gestione in concessione. E' ammesso il versamento con sistema informatizzato (bancomat o similare) su apposito conto corrente bancario intestato al Comune o al concessionario.

Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate trimestrali anticipate (scadenti rispettivamente il 31/01 – 31/03 – 30/06 – 30/09 di ogni anno) qualora l'importo annuo dovuto non sia inferiore a lire un milione.

Art. 18

Versamento del canone per le occupazioni temporanee

Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio della concessione, in unica soluzione anticipata per tutto il periodo dell'occupazione, con le modalità previste nel precedente art. 17, comma 4, o anche con versamento in contanti con contestuale rilascio di quietanza.

Se trattasi di concessioni per "occupazioni ricorrenti", rilasciate cioè per periodi ben individuati, anche a carattere stagionale, che si ripetono, il versamento può essere effettuato in quattro rate di pari importo con le modalità e le scadenze di cui al comma 4 del precedente art.17.

Art. 19
Riscossione coattiva

La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene:

- mediante procedura di cui alla Legge 28/01/1988, n. 43;
- mediante il sistema dell'ingiunzione di cui al R.D. 14/04/1910, n. 639.

In caso di affidamento a terzi del servizio di riscossione, il procedimento di riscossione coattiva, indicato nel precedente comma 1, è svolto dal concessionario incaricato della gestione stessa del servizio, nel rispetto di quanto previsto dal vigente regolamento delle entrate.

Le spese materialmente sostenute per l'emissione dell'atto relativo alla procedura coattiva di recupero saranno addebitate all'utente.

Art. 20
Sanzioni

Le violazioni alle disposizioni contenute nel presente Regolamento sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa, nella misura minima pari al canone di concessione e non superiore al doppio del canone stesso, con l'osservanza delle norme contenute nella Legge 24.11.1981, n° 689, salvo quanto previsto nei successivi commi e fatte salve le sanzioni previste dal Codice della Strada.

La sanzione è irrogata dal funzionario responsabile.

Le occupazioni di suolo pubblico o di aree e spazi pubblici prive della necessaria concessione sono punite, salvo il pagamento del canone, con l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere secondo le modalità di cui all'art. 2, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'art. 19 del presente Regolamento.

Art. 21
Disposizioni finali e transitorie

L'Applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche disciplinato dal presente regolamento decorre dal 1° gennaio 1999.